

## CCNL ACQUEDOTTI E GAS MUNICIPALIZZATI

(settore industria)

### Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, di formazione lavoro, di apprendistato.

Il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 (G.U. n. 188 del 14.08.2015, data di entrata in vigore 15.08.2015), ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas (in breve "Fondo Gas"). A tutela degli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che, alla data del 30 novembre 2015, non maturino il diritto di accesso alla pensione integrativa da parte del Fondo Gas è stato previsto l'accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all'1% dell'imponibile Fondo Gas del 2014 (di seguito Contributo ex Fondo Gas), per ogni anno o frazione d'anno di iscrizione a questo.

Per destinare il Contributo ex Fondo Gas al Fondo Pensione Laborfonds, occorre tenere presente che:

- + i lavoratori già iscritti al Fondo Pensione Laborfonds potranno destinare il Contributo ex Fondo Gas in modo esplicito, entro il 14.02.2016, consegnando all'ufficio del personale dell'Azienda il modulo per la destinazione del Contributo ex Fondo Gas che verrà messo a disposizione direttamente dal datore di lavoro;
- + i lavoratori non ancora iscritti al Fondo Pensione Laborfonds potranno destinare il Contributo ex Fondo Gas in modo esplicito, entro il 14.02.2016, comunicando all'ufficio del personale la volontà di aderire al Fondo Pensione Laborfonds (consegnando eventualmente la Richiesta per la stampa del modulo di adesione) e consegnando il modulo per la destinazione del Contributo ex Fondo Gas che verrà messo a disposizione direttamente dal datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore, entro il 14.02.2016, non esprima alcuna preferenza, il Contributo ex Fondo Gas dovrà essere conferito tacitamente (modalità di destinazione per silenzio – assenso) dall'Azienda alla previdenza complementare e, quindi, al Fondo Pensione Laborfonds se individuato nell'accordo collettivo aziendale o, in mancanza, al fondo negoziale di settore operante su base nazionale.

L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando e/o degli importi previsti dall'art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando e degli importi previsti dall'art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

	Quota TFR	Contributo <sup>1</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro <sup>4</sup>	
Lavoratori occupati	6,91% (100% TFR)	1,20%	1,20% <sup>5</sup>	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
+ con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni	2,10% (30% TFR); 6,91% (100% TFR) <sup>3</sup>	1,20%	1,20% <sup>5</sup>	

1. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

2. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,20%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

4. Nel caso di destinazione del Contributo ex Fondo Gas alla previdenza complementare è previsto l'accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all'1% dell'imponibile Fondo Gas del 2014, per ogni anno o frazione d'anno di iscrizione a questo. Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un'unica soluzione.

5. Dal 1° settembre 2016 il contributo del datore di lavoro è aumentato di 8 euro mensili, parametrati al V livello per 13 mensilità. Si riporta di seguito la tabella della contribuzione, distinta per i diversi livelli contrattuali sulla base della parametrizzazione vigente alla data del 31 agosto 2016:

Livello	Parametro	Mensilità	Per 13 mensilità
Q	200,74	11,47	149,16
8	181,29	10,36	134,71
7	167,50	9,57	124,46
6	153,69	8,78	114,20
5	139,96	8,00	104,00
4	131,42	7,51	97,65
3	122,95	7,03	91,36
2	111,15	6,35	82,59
1	100	5,72	74,31